

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAIORANO, AMICH, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, CANNATA, CARAMANNA, CIABURRO, COLOMBO, CONGEDO, DE CORATO, GIOVINE, IAIA, LANCELLOTTA, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, TREMAGLIA, URZÌ

Modifiche agli articoli 336, 337 e 651 del codice penale in materia di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale e di rifiuto di dare indicazioni sull'identità personale

Presentata il 15 giugno 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prende le mosse dalle notizie sempre più frequenti di aggressioni perpetrate ai danni degli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate. Secondo l'Osservatorio dell'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, nel solo 2021 si sono verificate 2.655 aggressioni fisiche ai danni degli agenti in servizio nelle strade, corrispondenti a più di sette aggressioni al giorno, di cui il 16 per cento compiute con armi proprie o improprie. A questa situazione si aggiungono le notizie di cronaca riguardanti le aggressioni avvenute ai danni degli agenti di polizia penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari da parte di

soggetti detenuti. La situazione descritta impone al legislatore una riflessione. Occorre, infatti, anche da parte del Parlamento, un impulso per affrontare tale fenomeno nonché per dare un segnale di vicinanza, di attenzione e di sostegno agli uomini e alle donne in divisa che svolgono un'attività a garanzia della legalità e della sicurezza, senza rischiare di dover « pagare » in prima persona. L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone una modifica delle norme del codice penale concernenti il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. In particolare, il comma 1, lettera a), modificando il primo comma dell'articolo 336 del codice penale,

interviene sulla pena edittale per la succitata fattispecie di reato innalzando la pena minima a un anno e la pena massima a sei anni, a fronte dell'attuale disposizione che prevede un limite edittale minimo di sei mesi e massimo di cinque anni. La lettera *b)* del comma 1 introduce un nuovo comma all'articolo 336 del codice penale, che prevede un aumento di pena di un terzo se la violenza o minaccia è commessa nei confronti di un appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate. In maniera speculare, l'articolo 2 della presente proposta di legge modifica le disposizioni concernenti il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, modificando il comma 1 dell'articolo 337 del codice penale, interviene sulla pena

edittale per la succitata fattispecie di reato innalzando la pena minima a un anno e la pena massima a sei anni, a fronte dell'attuale disposizione che prevede un limite edittale minimo di sei mesi e massimo di cinque anni. La lettera *b)* del comma 1 introduce un nuovo comma all'articolo 337, che prevede un aumento di pena di un terzo se la resistenza è opposta a un appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate. L'articolo 3, infine, interviene sull'articolo 651 del codice penale concernente il reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, innalzando anche in questo caso la pena edittale. In particolare, la disposizione eleva la pena dell'arresto da un mese a sei mesi e la pena dell'ammenda fino a 516 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 336 del codice penale)

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « uno a sei anni »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso nei confronti di un appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 337 del codice penale)

1. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « uno a sei anni »;


b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso nei confronti di un appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 651 del codice penale)

1. All'articolo 651 del codice penale, le parole da: « un mese o con l'ammenda » fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 ».



19PDL0041000